

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una domenica senz'auto ogni stagione - una prova per quattro anni (iniziativa per le domeniche)»

del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;

vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998² su una nuova
Costituzione federale;

esaminata l'iniziativa popolare «per una domenica senz'auto ogni stagione - una
prova per quattro anni (iniziativa per le domeniche)», depositata il 1° maggio 1998³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 1999⁴,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 1° maggio 1998 «per una domenica senz'auto ogni stagione - una prova per quattro anni (iniziativa per le domeniche)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il tenore seguente⁵:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'articolo 82 (circolazione stradale)

¹ Una domenica per stagione, tutte le piazze e strade pubbliche, incluse le strade nazionali, sono a disposizione della popolazione dalle 04.00 alle 24.00, per il libero uso generale senza circolazione privata di autoveicoli. I trasporti pubblici sono garantiti.

² Entro 9 mesi il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza le disposizioni esecutive e le eccezioni di pubblico interesse.

¹ RS **101**

² RU **1999** 2556

³ FF **1998** 2555

⁴ FF **2000** 440

⁵ L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale con un nuovo articolo 24.

³ Le presenti disposizioni sono valide per quattro anni a partire dalla prima domenica senz'auto. Nel corso del quarto anno, Popolo e Cantoni decidono in votazione se prorogare a tempo indeterminato la validità dei capoversi 1 e 2 trasponendoli nella Costituzione federale quale articolo 82a.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann